

Bruxelles, 8 febbraio 2022
(OR. en)

6060/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0029(NLE)**

**UD 19
CORDROGUE 11**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 febbraio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 41 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 41 final.

All.: COM(2022) 41 final



Bruxelles, 8.2.2022
COM(2022) 41 final

2022/0029 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti (CND, Commission on Narcotic Drugs) in relazione all'adozione prevista delle modifiche alle tabelle della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988, in base alle raccomandazioni dell'organo internazionale di controllo degli stupefacenti (INCB, International Narcotics Control Board).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988

La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988 ("la convenzione") mira a promuovere la cooperazione fra le parti affinché possano affrontare in modo più efficace i diversi aspetti del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope aventi una dimensione internazionale. Nell'ottemperare ai loro obblighi nell'ambito della convenzione, le parti adottano le misure necessarie, anche legislative e amministrative, conformemente alle disposizioni fondamentali dei rispettivi ordinamenti nazionali.

La convenzione è entrata in vigore l'11 novembre 1990.

L'UE¹ e i suoi Stati membri sono parti della convenzione.

2.2. La commissione Stupefacenti (CND)

La CND è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nella convenzione. Essa è costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Attualmente, 12 Stati membri dell'UE² sono membri della CND con diritto di voto. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla CND.

La CND, tenendo in considerazione le osservazioni formulate dalle parti nonché le osservazioni e le raccomandazioni dell'INCB, la cui valutazione è determinante in ambito scientifico e tenendo altresì in considerazione altri fattori rilevanti, può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri di aggiungere una sostanza nelle tabelle della convenzione.

2.3. L'atto previsto della CND

Fra il 14 e il 18 marzo 2022, in occasione della sessantacinquesima sessione, la CND adotterà una decisione relativa all'aggiunta di tre sostanze alle tabelle della convenzione ("gli atti previsti"), nella fattispecie 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl.

Secondo la convenzione, le decisioni della CND diventano vincolanti, a meno che una parte non abbia presentato la decisione di riesame all'ECOSOC entro il termine applicabile³. Le

¹ Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

² Austria, Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia.

³ Articolo 12, paragrafo 7, della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

decisioni dell'ECOSOC in materia sono definitive. Gli atti previsti diventeranno vincolanti per le parti a norma dell'articolo 12 della convenzione che dispone quanto segue nelle sue parti rilevanti:

"Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo ed all'Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.

Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano.

Il Segretario Generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione all'Organo e a tutte le Parti invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame

Il Consiglio può confermare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commissione e all'Organo."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il 2 febbraio 2022 la Commissione è stata informata che l'INCB raccomanda di aggiungere nella tabella I della convenzione tre sostanze, ossia 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl.

Secondo la valutazione dell'INCB, le sostanze 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl sono frequentemente usate per la fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl (oppioidi sintetici). Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento della sostanza in questione sotto il controllo internazionale. Non si conoscono peraltro usi legittimi delle sostanze 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl, fatta eccezione dei modesti quantitativi destinati a usi di ricerca, sviluppo e analisi di laboratorio.

La fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl rappresenta un problema per l'Unione. Tali stupefacenti e sostanze psicotrope fabbricati illecitamente causano significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell'Unione.

Gli Stati membri dell'Unione in seno alla CND dovrebbero pertanto esprimere la posizione a favore dell'aggiunta delle sostanze 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione.

Le modifiche alle tabelle della convenzione hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione nel settore del controllo dei precursori di droghe, in quanto le sostanze aggiunte a dette tabelle devono essere incorporate nel diritto dell'Unione⁴. A tal fine è stato conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

⁴ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo⁵.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁶.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La commissione Stupefacenti (CND) è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Gli atti che la commissione Stupefacenti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante ai sensi del diritto internazionale a norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi, e sul regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, poiché le modifiche alle tabelle della convenzione hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione nel settore del controllo dei precursori di droghe, in quanto le sostanze aggiunte a dette tabelle devono essere incorporate nel diritto dell'Unione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punto 64.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisione è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

La proposta è proporzionata e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi, in quanto tratta nuovi precursori di droghe che suscitano preoccupazioni per l'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE occorre una decisione del Consiglio al fine di stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale.

5. **PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

No

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di sostanze all'elenco nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, in prosieguo denominata "convenzione delle Nazioni Unite", è stata conclusa a nome dell'Unione mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio ed è entrata in vigore l'11 novembre 1990.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
- (3) La commissione Stupefacenti, nel corso della sua sessantacinquesima sessione che si terrà a Vienna dal 14 al 18 marzo 2022, deciderà in merito all'aggiunta di tre nuove sostanze nella tabella I della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione di detta Commissione sarà vincolante per l'Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi⁷ e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe⁸.
- (5) Secondo la valutazione dell'International Narcotics Control Board, tre sostanze, ossia 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl, sono frequentemente usate per la fabbricazione illecita di fentanyl e sono altamente idonee alla fabbricazione illecita di fentanyl e diversi analoghi del fentanyl, che sono oppioidi sintetici estremamente potenti. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento delle sostanze in questione sotto il controllo internazionale.

⁷ GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

⁸ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

- (6) Di conseguenza il 2 febbraio 2022 l'International Narcotics Control Board ha raccomandato alla commissione Stupefacenti di aggiungere le sostanze 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione.
- (7) La fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale in taluni Stati membri.
- (8) La decisione in merito all'aggiunta di sostanze nella tabella I della Convenzione rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, di cui fanno parte attualmente 12 Stati membri dell'Unione dotati di diritto di voto.
- (9) La posizione dell'Unione dovrà essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione.
- (10) Gli Stati membri dell'Unione in seno alla CND dovrebbero adottare la posizione a favore dell'aggiunta delle sostanze 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che gli Stati membri devono adottare a nome dell'Unione in occasione della sessantacinquesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022 è la seguente:

le sostanze 4-AP, boc-4-AP e norfentanyl devono essere aggiunti nella tabella I della convenzione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*